ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 12

Il personale

Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle "Aziende e amministrazioni autonome dello Stato" di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, e' determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, e' posto in mobilita' ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalita' stabilite dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre unita' di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

Versione in vigore dal 25 settembre 1994, non più in vigore dal 24 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-548-1994/art-12-il-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it